

Legge regionale 10 dicembre 2001, n.59

**Modifiche alla legge regionale 9 febbraio 1998, n. 11 (Norme per lo snellimento e la semplificazione dell'attività amministrativa in materia di agricoltura, foreste, caccia e pesca) e modifiche alla legge regionale 19 novembre 1999 n. 60 (Agenzia Regionale Toscana per le Erogazioni in Agricoltura - ARTEA - e norme per il funzionamento dei Centri autorizzati di assistenza agricola - CAA).**

## CAPO I

(Modifiche alla legge regionale 9 febbraio 1998, n. 11 "Norme per lo snellimento e la semplificazione dell'attività amministrativa in materia di agricoltura, foreste, caccia e pesca")

### ARTICOLO 1

(Sostituzione dell'articolo 1 della legge regionale n. 11 del 1998)

1. L'articolo 1 della legge regionale n. 11 del 1998 e' cosi' sostituito:

"Art. 1

Finalita' e oggetto della legge

1. La presente legge detta norme in materia di agricoltura, foreste, caccia e pesca e attività connesse, al fine di:

- a) assicurare ai cittadini migliori modalita' di accesso ai procedimenti amministrativi;
- b) valorizzare il ruolo delle province e comunita' montane quali enti di programmazione e controllo;
- c) agevolare l'attività dell'ARTEA e delle altre amministrazioni pubbliche operanti nelle materie di cui al presente comma.

2. La legge disciplina in particolare:

- a) il funzionamento dei centri autorizzati di assistenza agricola (CAA) operanti sul territorio regionale in attuazione dell'articolo 3 bis, comma 4 del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165 (Soppressione dell'AIMA e istituzione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura - AGEA - a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59);
- b) lo snellimento dell'attività amministrativa per mezzo della facolta' per la Regione, le province e comunita' montane, l'ARTEA nonche' le altre amministrazioni pubbliche di affidare compiti di assistenza procedimentale, privi di discrezionalità amministrativa, ai CAA di cui all'articolo 3 bis del decreto legislativo n. 165 del 1999;
- c) la facolta' per gli utenti di ricevere assistenza da parte

dei CAA;  
d) la semplificazione dei procedimenti."

## ARTICOLO 2

(Sostituzione dell'articolo 2 della legge regionale n. 11 del 1998)

1. L'articolo 2 della legge regionale n. 11 del 1998 e' cosi' sostituito:

"Art. 2

Attivita' svolte dai CAA

1. I CAA che operano sul territorio regionale, oltre alle attivita' previste dall'articolo 3 bis del decreto legislativo n. 165 del 1999, possono svolgere nelle materie di cui all'articolo 1 le seguenti attivita':

- a) attivita' di assistenza procedimentale per conto delle province, delle comunita' montane, della Regione, dell'ARTEA, nonche' di altre amministrazioni pubbliche, con le modalita' indicate nella presente legge;
- b) attivita' di assistenza all'utente, sulla base di uno specifico mandato scritto dell'interessato.

2. Le attivita' di assistenza procedimentale di cui al comma 1, lettera a) consistono:

- a) nell'acquisizione, registrazione, conservazione delle istanze e della documentazione presentata dall'interessato;
- b) nella verifica e asseveramento circa la correttezza formale degli atti di cui alla lettera a), inclusi gli adempimenti funzionali alla regolarizzazione delle istanze.

3. Le attivita' di assistenza all'utente di cui al comma 1, lettera b) consistono:

- a) nella tenuta di registri e scritture contabili;
- b) nell'assistenza alla elaborazione di istanze e dichiarazioni;
- c) nell'accesso, previo accordo operativo con gli enti interessati, al sistema informativo regionale (SIART) e alle banche dati di altre amministrazioni pubbliche, al fine delle elaborazioni delle istanze e delle dichiarazioni nonche' ai fini della consultazione dello stato di ciascuna pratica degli utenti.

4. Gli addetti del CAA sono responsabili dell'identificazione del richiedente e se necessario provvedono ad autenticare le firme o gli atti inerenti la documentazione presentata."

## ARTICOLO 3

(Sostituzione dell'articolo 3 della legge regionale n. 11 del 1998)

1. L'articolo 3 della legge regionale n. 11 del 1998 e' cosi' sostituito:

"Art. 3

Affidamento ai CAA delle attivita' di assistenza procedimentale da parte delle province e comunita' montane nell'ambito delle funzioni conferite dalla Regione

1. Le province e le comunita' montane, possono affidare ai CAA che lo richiedano, mediante apposita convenzione, incarichi di assistenza procedimentale nell'ambito delle funzioni conferite dalla Regione.

2. Nelle aree interessate da ciascuna convenzione stipulata ai sensi del comma 1, gli adempimenti procedurali affidati ai CAA rientrano nella competenza esclusiva degli stessi.

3. Le province e le comunita' montane comunicano alla Regione l'avvenuta stipula delle convenzioni.

4. La Giunta regionale, sentiti gli enti interessati, individua gruppi di procedimenti che per la reciproca connessione possono costituire oggetto di incarico ai sensi del comma 1 solo nella loro unitarieta', stabilisce il tariffario degli interventi di assistenza procedimentale di cui all'articolo 2, comma 2, effettuati dai CAA per conto delle province o comunita' montane convenzionate, definisce i criteri di riparto dei contributi di cui al comma 6 e provvede in ordine alle materie previste dall'articolo 7, commi 1 e 2.

5. La Giunta regionale approva altresì, sentiti gli Enti interessati, apposite disposizioni intese ad assicurare l'uniforme esercizio delle attivita' di assistenza procedimentale e costituenti parte integrante di ciascuna convenzione fra i CAA e le province o comunita' montane.

6. La Regione partecipa con appositi contributi, nei limiti degli stanziamenti di bilancio, alla copertura degli oneri finanziari gravanti sulle province o sulle comunita' montane e conseguenti all'affidamento di funzioni ai CAA. I contributi restano nella disponibilita' degli enti sino alla scadenza delle convenzioni stipulate."

#### ARTICOLO 4

(Sostituzione dell'articolo 4 della legge regionale n. 11 del 1998)

1. L'articolo 4 della legge regionale n. 11 del 1998 e' cosi' sostituito:

"Art. 4

Affidamento ai CAA delle attività di assistenza procedimentale da parte dell'ARTEA

1. L'ARTEA può affidare ai CAA che lo richiedano, mediante apposite convenzioni, incarichi di assistenza procedimentale nell'ambito dei procedimenti di propria competenza.
2. Per i procedimenti su cui concorrano gli incarichi di cui al comma 1 e deleghe di competenze alle province e comunità montane, l'ARTEA detta le necessarie disposizioni di raccordo funzionale fra tali soggetti."

#### ARTICOLO 5

(Sostituzione dell'articolo 5 della legge regionale n. 11 del 1998)

1. L'articolo 5 della legge regionale n. 11 del 1998 è così sostituito:

"Art. 5

Affidamento ai CAA delle attività di assistenza procedimentale da parte della Regione e di altre amministrazioni pubbliche

1. La Regione può affidare ai CAA che lo richiedano, mediante apposite convenzioni, incarichi di assistenza procedimentale nell'ambito dei procedimenti di competenza regionale previamente individuati dalla Giunta regionale.
2. Gli incarichi di assistenza procedimentale previsti dalla presente legge possono essere affidati ai CAA anche da amministrazioni pubbliche diverse da quelle menzionate al comma 1 e agli articoli 3 e 4, mediante stipula di convenzioni con qualunque CAA ne faccia richiesta."

#### ARTICOLO 6

(Sostituzione dell'articolo 6 della legge regionale n. 11 del 1998)

1. L'articolo 6 della legge regionale n. 11 del 1998 è così costituito:

"Art. 6

Abilitazione dei CAA

1. I CAA esercitano la propria attività previa abilitazione regionale. I CAA sono costituiti nelle forme e su iniziativa dei soggetti di cui all'articolo 3 bis, comma 2 del decreto legislativo n. 165 del 1999. Qualora la società richiedente intenda operare sul territorio regionale la domanda è

presentata alla Regione Toscana, salvo quanto previsto dal decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali del 27 marzo 2001 nel caso in cui la società operi su un ambito territoriale distribuito tra più regioni.

2. L'abilitazione regionale è subordinata alla verifica dei requisiti minimi di garanzia e funzionamento previsti dal decreto ministeriale 27 marzo 2001, nel rispetto delle modalità procedurali previste dal decreto stesso. Riguardo alle società di servizi di cui il CAA si avvalga per l'esercizio delle proprie attività sono effettuate le verifiche previste dal decreto ministeriale 27 marzo 2001".

#### ARTICOLO 7

(Sostituzione dell'articolo 7 della legge regionale n. 11 del 1998)

1. L'articolo 7 della legge regionale n. 11 del 1998 è così sostituito:

"Art. 7

Condizioni generali e requisiti aggiuntivi di garanzia e di capacità operativa dei CAA

1. La Giunta regionale definisce le condizioni generali regolanti l'assunzione da parte dei CAA degli incarichi previsti dalla presente legge. Tali condizioni costituiscono parte integrante di ciascuna convenzione.

2. La Giunta regionale, inoltre, può stabilire, ai fini dell'affidamento ai CAA da parte delle amministrazioni pubbliche, integrazioni di garanzia rispetto all'importo previsto dall'articolo 5 del decreto ministeriale del 27 marzo 2001.

3. L'ARTEA, in relazione al numero, alla consistenza degli utenti assistiti ed al volume degli aiuti può richiedere un aumento della garanzia prestata e la presenza di requisiti di capacità operativa aggiuntivi rispetto ai minimi previsti dall'articolo 7 del decreto ministeriale del 27 marzo 2001.

4. Ferme le incompatibilità sancite dalla legge e dal decreto ministeriale 27 marzo 2001, il libero professionista che in qualità di amministratore, socio, dipendente o collaboratore di un CAA sia interessato all'esercizio delle attività di assistenza in ordine ad un procedimento non può svolgere incarichi relativi al medesimo procedimento per conto delle amministrazioni pubbliche.

5. Qualora il CAA espletasse le attività previste dall'articolo 2, comma 1, lettera b), la carta dei servizi di cui

all'articolo 14 del DM 27 marzo 2001 disciplina la possibilità per l'utente di sporgere reclami alla Regione in ordine ad eventuali disfunzioni riscontrate nell'esecuzione del mandato."

#### ARTICOLO 8

(Sostituzione dell'articolo 8 della legge regionale n. 11 del 1998)

1. L'articolo 8 della legge regionale n. 11 del 1998 è così sostituito:

"Art. 8

Vigilanza e controllo sui CAA

1. La Regione Toscana esercita la vigilanza sui CAA in ordine al mantenimento dei requisiti minimi di garanzia e funzionamento richiesti ai fini dell'abilitazione regionale.

2. I soggetti convenzionati con i CAA vigilano sulla corretta esecuzione delle attività previste dalle singole convenzioni.

3. I soggetti convenzionati devono comunicare tempestivamente alla Regione le inadempienze suscettibili di determinare la revoca dell'abilitazione.

4. L'abilitazione regionale è revocata nei casi e con le modalità previste dal decreto ministeriale 27 marzo 2001.

5. L'avvio del procedimento di contestazione degli addebiti al CAA è immediatamente comunicato ai soggetti convenzionati con lo stesso CAA.

6. I soggetti convenzionati con i CAA trasmettono, almeno una volta all'anno, alla Regione una relazione relativa ai risultati dell'attività di controllo e vigilanza."

#### ARTICOLO 9

(Abrogazione dell'articolo 7 bis della legge regionale n. 11 del 1998)

1. L'articolo 7 bis della legge regionale n. 11 del 1998 è abrogato.

"Art. 10

Modifica dell'articolo 9 della legge regionale n. 11 del 1998

1. Il comma 1 dell'articolo 9 della legge regionale n. 11 del 1998 è così sostituito:

"1. Le Province e le Comunità montane, nell'ambito delle funzioni conferite dalla Regione, possono affidare all'ARTEA

ed anche alla Fidi Toscana SpA gli adempimenti previsti dai programmi di intervento finanziario, privi di discrezionalità amministrativa, che consistono nell'erogazione, monitoraggio, verifiche parziali e rendicontazione, ai sensi della normativa vigente, dei finanziamenti previsti dai programmi di intervento finanziario, con esclusione del collaudo finale."

## CAPO II

(Modifiche alla legge regionale 19 novembre 1999, n. 60 "Agenzia Regionale Toscana per le Erogazioni in Agricoltura - ARTEA")

### ARTICOLO 11

(Modifiche all'articolo 2 della legge regionale n. 60 del 1999)

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale n. 60 del 1999 e' aggiunto il seguente comma:

"2 bis. La Giunta regionale per lo svolgimento delle funzioni affidate ai sensi del comma 2 puo' indicare specifici criteri e modalita'."

### ARTICOLO 12

(Sostituzione dell'articolo 5 della legge regionale n. 60 del 1999)

1. L'articolo 5 della legge regionale n. 60 del 1999 e' cosi' sostituito:

"Art. 5

Affidamento di servizi e delega di funzioni

1. L'ARTEA, oltre alle attivita' di cui all'articolo 3 bis del decreto legislativo n. 165 del 1999 puo' affidare, nel rispetto dei vincoli posti dalla normativa comunitaria, ai CAA abilitati ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 9 febbraio 1998, n. 11 (Norme per lo snellimento e la semplificazione dell'attivita' amministrativa in materia di agricoltura, foreste, caccia e pesca) e successive modificazioni, lo svolgimento delle attivita' di assistenza procedimentale previste dall'articolo 2 della legge regionale n. 11 del 1998.

2. L'ARTEA puo' stipulare convenzioni con le associazioni dei produttori riconosciute o operanti nella Regione Toscana per lo svolgimento delle attivita' attribuite alle associazioni stesse dalla normativa comunitaria, al tal fine mettendo a disposizione le informazioni necessarie.

3. L'ARTEA puo' delegare la funzione di autorizzazione ai pagamenti di cui all'articolo 3 ed i relativi controlli di cui all'articolo 4, per le tipologie di spesa relative al Programma di sviluppo rurale e per quelle che comportano

investimenti, alle province e comunità montane, che la esercitano nel rispetto delle condizioni previste dal punto 4 dell'allegato al Regolamento CE n. 1663 del 1995. Per lo svolgimento delle funzioni suddette, previa stipula di apposite convenzioni, gli uffici delle province e delle comunità montane sono collegati al sistema informatico-gestionale dell'ARTEA al sistema informativo regionale e al SIAN di cui al decreto legislativo 30 aprile 1998 n. 173 (Disposizioni in materia di contenimento dei costi di produzione e per il rafforzamento strutturale delle imprese agricole a norma dell'articolo 55, commi 14 e 15 della L. 27 dicembre 1997, n. 449)".

#### ARTICOLO 13

(Abrogazione dell'articolo 6 della legge regionale n. 60 del 1999)

1. L'articolo 6 della legge regionale n. 60 del 1999 è abrogato.

#### ARTICOLO 14

(Modifiche all'articolo 7 della legge regionale n. 60 del 1999)

1. La lettera a) del comma 1 dell'articolo 7 della legge regionale n. 60 del 1999 è abrogata.

2. La lettera b) del comma 2 dell'articolo 7 della legge regionale n. 60 del 1999 è abrogata.

#### ARTICOLO 15

(Modifiche all'articolo 10 della legge regionale n. 60 del 1999)

1. La lettera e) dell'articolo 10 della legge regionale n. 60 del 1999 è così sostituita:

"e) adotta per ciascuna tipologia di erogazione finanziaria specifici manuali procedurali in applicazione della normativa comunitaria."

#### CAPO III

Norme finali e transitorie

#### ARTICOLO 16

(Norme finali e transitorie)

1. I centri autorizzati di assistenza procedimentale (CAAP) autorizzati dalla Regione ai sensi della legge regionale n. 11 del 1998 adeguano, entro il termine stabilito con deliberazione della Giunta regionale, la propria struttura societaria e operativa ai requisiti minimi di garanzia e funzionamento di cui al decreto ministeriale 27 marzo 2001 e presentano, entro lo stesso termine, alla Regione una richiesta di abilitazione a CAA corredata dalla pertinente documentazione.

2. Qualora la richiesta non sia presentata nei termini previsti, o il procedimento si concluda con il rigetto della richiesta di abilitazione, l'autorizzazione regionale e' revocata, fatte salve le convenzioni in corso al momento della revoca.
3. Entro trenta giorni dalla presentazione della richiesta la Regione verifica i requisiti e rilascia l'abilitazione ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale n. 11 del 1998 come modificato dalla presente legge.
4. Gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7/bis, 8 e 9, comma 1, della legge regionale n. 11 del 1998 nonche' l'articolo 5, comma 1, della legge regionale n. 60 del 1999 sono sostituiti, abrogati, o modificati dalla presente legge con effetto dall'emanazione della deliberazione di cui al comma 1.
5. Il CAAP abilitato a centro autorizzato di assistenza agricola conserva ad ogni effetto la titolarita' dei rapporti giuridici in corso all'atto della trasformazione in CAA.